

1. Definizioni

Ai sensi della presente autorizzazione si definisce:

- **COMMITTENTE:** soggetto per conto del quale l'intera opera/prestazione viene realizzata
- **IMPRESA APPALTATRICE** (o appaltatore /impresa affidataria): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- **IMPRESA SUBAPPALTATRICE** (o subappaltatore/prestatrice d'opera): l'esecutore del contratto di subappalto.
- **LAVORATORE AUTONOMO SUBAPPALTATORE:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

2. Designazione dei contraenti ed assunzione del subappalto

Committente:

SRT S.p.A. Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 Novi Ligure (AL)

Ordine SRT S.p.a n. del

Attività oggetto di appalto:

Impresa appaltatrice:

Impresa subappaltatrice / Lavoratore autonomo subappaltatore:

Impresa subappaltatrice:

Capo Cantiere _____

Attività oggetto di subappalto:

in seguito al contratto d'appalto relativo all'ordine specificato, la Committente rilascia autorizzazione affinché i lavori individuati nell'oggetto di subappalto siano eseguiti dall'impresa subappaltatrice / lavoratore autonomo subappaltatore indicata/o.

3. Obblighi dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice si impegna espressamente:

- ad adempiere nei confronti della subappaltatrice/lavoratore autonomo alle prescrizioni dell'art.26 D.Lgs. 81/08 ed in particolare a verificare l'idoneità tecnico-professionale (ed a trasmettere copia alla Committente della documentazione prevista per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08));

- ad informare dei rischi ed a formare l'impresa subappaltatrice / lavoratore autonomo sulle misure di prevenzione e protezione da adottare presso la Committente, con riferimento anche a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto dalla Committente stessa ed a quanto riscontrato a seguito della visita condotta nei locali di lavoro di proprietà della Committente stessa (di cui l'impresa appaltatrice dovrà fornire informazioni per presa visione ed accettazione all'impresa subappaltatrice);
- in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività relative alla risoluzione/riduzione dei rischi interferenziali siano effettuati dall'impresa esecutrice/lavoratore autonomo, l'impresa affidataria corrisponde ad essa senza alcun ribasso i relativi costi della sicurezza (ai sensi dell'art.26 comma 5: costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni").

4. Obblighi dell'impresa subappaltatrice / Lavoratore autonomo subappaltatore

L'impresa subappaltatrice / Lavoratore autonomo subappaltatore si impegna espressamente:

- a non utilizzare lavoratori autonomi neppure per lavori specialistici salvo autorizzazione scritta dell'impresa appaltante
- a trasmettere alla Committente copia della documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08)" se non già resa disponibile dall'impresa affidataria/appaltatrice;
- a trasmettere alla Committente dichiarazione in merito alla presa visione ed accettazione di quanto previsto all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto dalla Committente stessa ed a quanto riscontrato a seguito della visita condotta nei locali di lavoro di proprietà della Committente stessa (se non già resa disponibile dall'impresa affidataria/appaltatrice);
- nei casi previsti ai sensi dell'art.26 comma 3-ter D.Lgs.81/08, a provvedere alla sottoscrizione per accettazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto integrato da SRT SPA con i riferimenti ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;
- a munire i propri lavoratori / munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro, l'indicazione della data di assunzione e l'autorizzazione al subappalto;
- a rispettare quanto previsto al successivo punto 5. "Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

5. Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'impresa subappaltatrice/lavoratore autonomo subappaltatore dovrà curare, di sua iniziativa, l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e malattie professionali, in base alle vigenti norme di legge, in materia e nel rispetto di quanto contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto/integrato dalla SRT SPA nonché nel proprio Documento di valutazione dei rischi (qualora previsto dal D.Lgs.81/08).

L'impresa subappaltatrice/lavoratore autonomo subappaltatore, dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività e sulle procedure di emergenza e di primo soccorso vigenti (anche attraverso la presa visione e comprensione di quanto specificato nei documenti sopra citati),

L'impresa subappaltatrice/lavoratore autonomo subappaltatore, inoltre, dichiara:

- di essere dotata/o delle competenze e delle abilitazioni necessarie
- di disporre di lavoratori / risultare idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08

- di essere dotata/o di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei a garantire salute e sicurezza durante il lavoro da eseguire
- di disporre dei mezzi e delle attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto, e che risultano idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo/verifica periodica.
- di essere pienamente soddisfatto, confermando che i costi della sicurezza riconosciuti per la prestazione oggetto del subappalto sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e dei terzi (ai sensi dell'art.26 comma 5: costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni")

Novi Ligure (AL), lì

Per la Committente

Per l'impresa Appaltatrice

Per l'impresa subappaltatrice / lavoratore autonomo subappaltatore
